

C'è il BONUS per te.

Costruendo Futuro:
coesione sociale e
marginalità giovanili



PER I GIOVANI

ESSERE SOLIDALI aiuta a far parte di qualcosa, aiuta a non sentirci figli unici, ma ad **agire** pensando di avere tanti altri fratelli.



#bonus

/Vantaggi on-line

La solidarietà è un valore fondante della società, senza il quale non c'è democrazia. E' nei momenti di difficoltà che serve comprensione, sostegno, aiuto soprattutto economico.

Troppi cittadini del nostro Paese vivono nella disoccupazione perdendo qualunque fiducia e speranza di arrivare a soddisfare le necessità più elementari ma indispensabili per affrontare il presente. Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali sono il motore concreto di questa solidarietà verso quei cittadini più esposti, il cui futuro appare privo di certezze e speranze. Per queste ragioni abbiamo cercato di raccogliere e illustrare in modo chiaro gli strumenti pratici che possano risolvere il cittadino, fruendo di tutte le possibilità che Stato, Regioni ed Enti locali hanno messo in campo.

Il pacchetto di misure volte al sostegno concreto, sia delle famiglie in condizione di disagio economico che dei singoli cittadini, che degli studenti hanno l'obiettivo di rendere possibili normali condizioni di vita. Questi strumenti non sono conosciuti a sufficienza da chi ne ha diritto e bisogno. Lo scopo del nostro lavoro è dare una corretta illustrazione di quanto già disponibile. Sfogliando queste pagine risulterà chiara la volontà di sollevare quanti vivono un disagio quotidiano attraverso strumenti efficaci, permettendo a tutti di accedere a queste forme di sostegno economico, spesso cumulabili fra loro, elencando i bonus a disposizione, chi ne ha diritto e come fare per averli.

Molto ancora si può fare e stiamo lavorando per tenervi informati e aggiornati, affinché si possa chiedere ciò che spetta per diritto.



**TROVA
IL TUO
BONUS**

/Indice



Assegno congedo matrimoniale 5
Bonus asili nido 8
Bonus bebè 13
Bonus centri estivi dipendenti pubblici 19
Bonus cultura 22
Bonus mamma 25
Borse di studio 32
Borse di studio INPS 34
Buono libro 37
Contributo generazioni emergenza 38
Contributo mobilità internazionale 44
Indennità congedo parenterale 46
Premio laurea 51
Reddito di cittadinanza 53
Residenze studenti 58
Servizi Disabili 60
SIA Sostegno inclusione attiva 63
Speciale Family Act 69

/Assegno congedo matrimoniale

○ Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Home > prestazioni e servizi >

Assegno per congedo matrimoniale

Che cos'è

L'assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.



A chi è rivolto

L'assegno per congedo matrimoniale è destinato ad **entrambi i coniugi/parti di unione civile** quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto. Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

- contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;

- non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l'esistenza del rapporto di lavoro.

L'assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:

- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

L'assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.

I **lavoratori extracomunitari**, nel caso di matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto alla prestazione se residenti in Italia prima del matrimonio/unione civile. Devono allegare alla domanda una certificazione attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio/unione civile rilasciato dall'Autorità estera.

Quanto spetta

L'assegno per il congedo matrimoniale è pari a:

- sette giorni di retribuzione per gli **operai e apprendisti**. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- sette giornate di guadagno medio giornaliero per i **lavoratori a domicilio**. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- otto giornate di salario medio giornaliero per i **marittimi**. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;



- i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro **part-time verticale** da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

L'assegno è cumulabile con l'indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inabilità temporanea.

L'assegno **non è cumulabile** con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpl), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l'assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare.

INPS paga direttamente l'assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l'erogazione avviene tramite i datori di lavoro.



/ Bonus asili nido

○ **Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Prestazioni e servizi > Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione**

Che cos'è

È un intervento a sostegno del reddito delle famiglie. In pratica, ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la **frequenza di asili nido pubblici e privati** e di **forme di assistenza domiciliare** in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'importo del buono è **stato elevato fino a un massimo di 3.000 euro** sulla base dell'**ISEE minorenni**, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

A chi è rivolto:

La domanda può essere presentata dal **genitore di un minore nato o adottato** in possesso dei requisiti richiesti.

Quanto spetta:

L'**importo massimo erogabile** al genitore richiedente, a decorrere dal **2020**, è determinato in base all'ISEE minorenni

- ISEE minorenni da 25.000 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)



- **ISEE minorenni da 40.000 euro** = budget annuo 1.500 euro (importo massimo ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
- mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità) per minore.



Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di **un attestato rilasciato dal pediatra** di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

A decorrere dal 2020, l'importo della prestazione erogata varia in base al valore dell' ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
- ISEE minorenni da 25.000 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
- ISEE minorenni da 40.000 = importo erogabile 1.500 euro.

Erogazione dei bonus

Il bonus richiesto, sia **asilo nido** che per **forme di supporto presso la propria abitazione**, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma "con riserva".

L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Decadenza

Il richiedente deve **confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti** rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).



Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :

- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadinanza italiana;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, **il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;**
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.



Quando fare domanda

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del **31 dicembre 2020**.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Domanda bonus asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Nell'ipotesi in cui si intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.



/Bonus bebè

○ **Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Home > Prestazioni e servizi > assegno di natalità bonus bebè**

Che cos'è

È un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

A chi è rivolto

ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.



Come funziona

La maggiorazione del 20%. In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- ai fini della maggiorazione si considera "primo figlio" del genitore richiedente: il figlio, sia minorenni che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;

- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2020:
 - ❖ se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
 - ❖ se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2020, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2020, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).



Decorrenza e durata

L'assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Per l'affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2020, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio.

Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Se la domanda viene respinta per poter richiedere l'assegno è necessario presentarne una nuova.

L'assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.



Quanto spetta

La misura dell'assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza di un ISEE in corso di validità dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno:

- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);

- se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS direttamente al richiedente tramite bonifico a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Decadenza

L'erogazione dell'assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dell'adozione;
- in caso di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.



L'erogazione dell'assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall'ingresso in famiglia (l'anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
- conclusione dell'affidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età.

Domanda

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

- cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).



Requisiti

La misura dell'assegno è calcolata in funzione del valore dell' ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento

temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

Come fare domanda

La domanda di assegno si presenta all'INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato,

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.



/Bonus Centri estivi dipendenti pubblici

○ Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Home > Prestazioni e servizi >

Centri estivi: contributi per minori fino a 14 anni

Che cos'è

l'iscrizione dei beneficiari tramite la procedura Accesso ai servizi di welfare, necessaria per la partecipazione al Bando Centri Estivi diurni, è riservata esclusivamente ai figli o orfani ed equiparati di:

- dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

L'iscrizione in banca dati dei beneficiari, pertanto, non è utile per l'assegnazione del contributo stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L'Istituto, attraverso il bando di concorso Centri Estivi, riconosce un contributo, a copertura totale o parziale, delle spese sostenute per la frequenza di un centro estivo diurno in Italia da giugno a settembre.



A chi è rivolto

ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, figli o orfani ed equiparati di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Come funziona

Ai vincitori viene riconosciuto un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione al centro estivo, della durata da un minimo di una settimana (cinque giorni) a un massimo di quattro settimane (20 giorni) anche non consecutive.

Il contributo è riconosciuto in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile, stabilito dal bando, e il costo settimanale del centro estivo.

Il centro estivo deve essere organizzato da un unico fornitore, scelto dal richiedente la prestazione. Il contributo copre le spese connesse alle attività ludico-ricreative e sportive previste, le spese di vitto (merende e pranzo), eventuali gite e quant'altro previsto nel programma, nonché le coperture assicurative.

Il soggiorno deve essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo libero dei giovani ospiti, durante l'interruzione estiva delle attività scolastiche.

Il centro estivo deve svolgersi presso una sede conforme alle normative in materia di igiene e sicurezza, accessibile e priva di barriere architettoniche, con un locale idoneo alla distribuzione e al consumo di pasti preconfezionati monodose. Il centro deve inoltre essere dotato di servizi igienici attrezzati e accessibili, locali al coperto, aree verdi accessibili e presidio di pronto soccorso.

La struttura organizzativa del centro estivo diurno dovrà comprendere personale direttivo, educativo, ausiliario e addetto alla gestione dei giovani disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tali funzioni.

Requisiti

i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti alla data del 30 giugno.



Quando fare domanda

entro i termini previsti nel bando di concorso.

Come fare domanda

La domanda va presentata telematicamente all'INPS utilizzando il servizio "Domande Welfare in un click", che consente la richiesta di prestazioni in forma semplificata. È sufficiente, infatti, richiedere la prestazione accettando le condizioni previste dal relativo bando. L'INPS verificherà in automatico la presenza dei requisiti nelle proprie banche dati o presso gli enti convenzionati.

Nella sezione "Consulta richieste" della propria area riservata sarà possibile sapere se la domanda è stata accolta o no. In questo caso, potrebbe essere necessario inserire ulteriori informazioni.

Qualora il beneficiario non sia presente nelle banche dati, è necessario prima di tutto iscriverlo utilizzando il servizio "Accesso ai servizi di welfare", che consente di visualizzare e aggiornare la propria scheda anagrafica, individuando i familiari come beneficiari. I dati saranno acquisiti dal sistema informatico e memorizzati negli accessi futuri.



/Bonus cultura

○ **Scopri tutto: <https://www.18app.italia.it>**

Che cos'è

Il disegno della nuova legge di bilancio prevede la riconferma del bonus cultura anche per i ragazzi che diventeranno maggiorenni nel 2020. Di detto contributo, inizialmente, ne hanno usufruito i ragazzi nati nel 1998 e successivamente anche quelli nati nel 1999. Tale buono è stato, poi, esteso ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018, che lo potranno utilizzare entro il 31.12.2019 e a quelli che sono già diventati o diventeranno maggiorenni nel 2019, che ne potranno usufruire a partire dal prossimo anno, ovvero dal 2020.

Come funziona

Il bonus cultura 2020, dell'importo pari a 500 euro, potrà essere richiesto dalle ragazze e dai ragazzi che compiranno 18 anni a partire dal 1° gennaio del prossimo anno e potrà essere speso entro il 31 dicembre 2021.

I requisiti che i giovani devono avere per poterne usufruire, sono i seguenti:

- compiere 18 anni nel 2020;
- essere residenti nel territorio nazionale;
- se extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Per potere richiedere il bonus cultura è necessario che l'interessato si registri al sistema Spid (Sistema pubblico di identità digitale), che consente l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.



Per ottenere le credenziali per lo Spid bisogna iscriversi ad uno degli otto gestori di identità digitali all'uso previsti, tra i quali: Poste italiane;

- Tim;
- Infocert;
- Sielte;
- Aruba.

Una volta ottenuto lo Spid, occorre registrarsi sul sito [18app](#) o scaricare l'apposita applicazione ed accedere con le credenziali. In questa fase, vanno indicati: il proprio indirizzo e-mail, un numero di cellulare, il documento di identità e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Eseguita tale procedura, è possibile visualizzare il proprio portafoglio personale con la somma di 500 euro.



Come si genera il bonus cultura

Prima di generare il bonus cultura, è necessario scegliere il bene da acquistare ed informarsi sul prezzo. Successivamente, bisogna accedere al sito [18app](#) o alla relativa applicazione e, quindi, scegliere il tipo di esercente (fisico oppure online) ed il settore (musica, teatro, concerti, danza, libri, ecc.) ai quali si è interessati. In tal modo, è possibile creare un bonus con un importo preciso.

A questo punto, non resta altro che stampare il voucher da consegnare ad uno dei venditori aderenti all'iniziativa o anche salvarlo sul proprio smartphone.

QUALI SONO I BENI CHE SI POSSONO ACQUISTARE CON IL BONUS CULTURA

Il decreto della legge di bilancio 2020 porta con sé una novità per quanto riguarda i beni che si possono acquistare grazie al bonus cultura. Quest'ultimo, infatti, può essere speso per: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

- libri;

- abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

La novità consiste nella possibilità di acquistare anche il formato digitale dei quotidiani e non solo la versione cartacea degli stessi, com'era previsto fino al 2019.



/Bonus mamma

○ **Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Home > bonus mamma domani**

Che cos'è

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall'INPS per la nascita o l'adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

A chi è rivolto

La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno è di 800 euro.



Le modalità di pagamento previste sono:

- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello [SRI63](#) online all'INPS attraverso il servizio dedicato.



Requisiti

Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia.

Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS [27 febbraio 2017, n. 39](#), [16 marzo 2017, n. 61](#) e [28 aprile 2017, n. 78](#), saranno oggetto di riesame alla luce dell'ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall'interessata, utilizzando il modello in allegato al [messaggio 13 febbraio 2018, n. 661](#), presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.

I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione in esito all'appello della citata ordinanza.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento (nascita, adozione o affidamento).

Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.



Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato;
- Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l'utente nella compilazione della domanda.

L'applicativo consente oltre all'inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l'accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un'unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l'inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l'integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

La domanda può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'evento.

Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso delle credenziali della richiedente per effettuare l'accesso al sistema con i dati identificativi dell'interessata.

Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità attraverso il servizio dedicato.

Documentazione

Certificazione dello stato di gravidanza

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

- numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;



- indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all'INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall'INPS presso le competenti amministrazioni.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

Quanto sopra indicato vale anche per le situazioni di non riconoscimento, abbandono o affidamento esclusivo al padre o decesso della madre.

- permesso di soggiorno. Le cittadine extracomunitarie regolarmente presenti in Italia che si trovano nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall'articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, dovranno indicare il possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell'assegno di natalità (circulari INPS [27 febbraio 2017, n. 39](#) e [16 marzo 2017, n. 61](#)) ovvero di un titolo di soggiorno, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).
- parto già avvenuto. La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l'indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/ evento;
- adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il



reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dall'autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi;

- **adozione/affidamento internazionale.** Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI (numero dell'autorizzazione; data dell'autorizzazione) ovvero il numero e la data dell'autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell'autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi. E' possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione;
- **data di ingresso in famiglia.** Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
- **adozione pronunciata nello stato estero.** Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi.



Abbandono/affido esclusivo al padre. Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall'autorità competente (tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.

Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.



/Borse di studio

○ **Scopri tutto: <https://www.laziodisco.it/le-nostre-attivita>**

Che cos'è

Si tratta di un sostegno per i costi di mantenimento agli studi presso l'Università.

Il Bando per il diritto allo studio, pubblicato annualmente, determina i requisiti economici e di merito per l'accesso ai benefici e servizi.

Gli importi delle borse sono aggiornati annualmente, e variano a seconda della fascia di reddito di appartenenza e alla qualifica di "studente in sede", "pendolare" o "fuori sede".

I vincitori del concorso hanno diritto all'assegnazione dei benefici/servizi richiesti, all'esenzione dalle tasse universitarie, dalla tassa regionale e al servizio di ristorazione gratuito o a costi agevolati.

La borsa di studio viene corrisposta in due rate.

Chi può partecipare

Il Bando è aperto a coloro che intendono conseguire, presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio una:

LAUREA TRIENNALE

- laurea specialistica
- laurea specialistica a ciclo unico e magistrale,

o che intendano iscriversi a:

- corsi di dottorato di ricerca senza borsa
- una scuola di specializzazione.



Per l'assegnazione della borsa di studio e l'accesso ai servizi è richiesta l'iscrizione entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda**. La partecipazione è quindi aperta anche agli studenti che ancora non abbiano avuto conferma del superamento dei test di ammissione per le Facoltà a numero chiuso o che siano in attesa di conseguimento del titolo.

Per gli studenti disabili, con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66% e studentesse nubili con prole sono previsti requisiti di merito più favorevoli.

Come partecipare al concorso

Per partecipare la prima volta al concorso, (indipendentemente dall'anno di corso a cui si è iscritti) è necessario registrarsi seguendo la procedura presente nell'[Area riservata per gli studenti](#).

La domanda di Borsa di studio e servizi si compila esclusivamente on-line.

Per la trasmissione definitiva della domanda è richiesto l'inserimento di un PIN rilasciato con le procedure descritte ogni anno nel bando per il diritto allo studio.

La trasmissione della domanda senza PIN, durante la seconda fase della procedura, è causa di esclusione.



/Borse di studio INPS

○ Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Prestazioni e servizi > Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS

Che cos'è

L'INPS sostiene gli studenti con borse di studio a copertura parziale delle spese per la frequenza di scuole di primo e secondo grado, università e, per gli studenti fuori sede, Istituti Tecnici Superiori (ITS).



■ A chi è rivolto

ai figli (e orfani o loro equiparati) di:

- iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Le borse di studio per la scuola di primo e secondo grado e l'università sono rivolte anche a figli (e orfani o equiparati) di:

- iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
- dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA, dipendenti ex IPOST (sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208), pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti ex IPOST.

Come funziona

L'Istituto assegna le borse di studio attraverso bandi di concorso separati: uno per le scuole secondarie di primo e secondo grado, uno per la formazione di livello post-secondario, universitario, post-universitario e professionale e uno per la frequenza di

studenti fuori sede di Istituti Tecnici Superiori (ITS)–almeno 100 chilometri e in provincia diversa da quella di residenza,.

I bandi vengono pubblicati generalmente **tra il penultimo trimestre dell'anno e il primo trimestre dell'anno successivo** e sono consultabili nella sezione Borse di studio.

Requisiti

I concorrenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per la formazione di livello post-secondario, universitario, post-universitario e professionale possono aver studiato presso:

- istituti scolastici e università, statali o legalmente riconosciuti;
- scuole italiane all'estero;
- scuole europee dell'Unione europea;
- istituti stranieri, i cui corsi siano legalmente riconosciuti equivalenti a quelli italiani.

I concorrenti per la frequenza di Istituti Tecnici Superiori devono:

- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore (ovvero il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato a un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS – di durata annuale);
- essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell'ITS, per coloro i quali abbiano già compiuto il primo anno del percorso formativo o il secondo anno nel caso di ciclo triennale;
- non fruire per il medesimo anno formativo di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;



- essere studenti fuori sede in un comune che disti almeno 100 chilometri e in provincia diversa da quella di residenza, calcolata in riferimento alla tratta più breve tra quelle possibili, compresi i mezzi pubblici o 50 chilometri per i residenti in zone montane o disagiate;
- avere un'età massima di 32 anni.

Inoltre, soddisfare altri requisiti previsti dal bando, tra cui quelli di merito.

Sono **esclusi** i concorrenti che già ricevono o hanno ricevuto per l'anno scolastico o accademico in concorso un altro beneficio dall'INPS, dallo Stato o da altre istituzioni, di valore superiore alla metà dell'ammontare della borsa di studio.

Come fare domanda

Le domande devono essere trasmesse online all'INPS, attraverso il servizio dedicato, dal:

- genitore iscritto in servizio o in pensione (in qualità di titolare/richiedente);
- genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti);
- studente se maggiorenne (in qualità di richiedente/beneficiario).



/Buono libro

○ **Scopri tutto: <https://www.laziodisco.it/buono-libro/>**

Che cos'è

Il buono libro consiste in un contributo in denaro fino ad un massimo di euro 250 procapite, per l'acquisto di libri o e-book universitari quali testi d'esame, a favore di studenti iscritti a corsi universitari, di aggiornamento e master delle Università del Lazio che rilascino titolo avente valore legale.

Requisiti

Possono richiedere il buono libro gli studenti iscritti a corsi universitari, di aggiornamento e master delle Università con sede legale nella Regione Lazio.

Ogni anno uno specifico bando stabilisce le soglie economiche per l'accesso al beneficio.

IL BENEFICIO È COMPATIBILE CON QUALSIASI ALTRA PROVVIDENZA CONCESSA DA DISCO LAZIO.



/Contributo generazioni emergenza

○ Scopri tutto: <https://generazioniemergenza.laziodisco.it>

CONTRIBUTO UNA TANTUM

Tirocinanti/Colf e Badanti/Riders/ Disoccupati e Sospesi dal lavoro/Studenti

Che cos'è

Si tratta di 5 misure per fornire contributi economici a sostegno di categorie fragili, per garantire un ponte verso il loro ritorno alla vita professionale e formativa.

- * **Misura 1:** contributo una tantum di € 600,00 per tirocinanti impegnati nello svolgimento di un tirocinio extracurricolare temporaneamente sospeso o definitivamente interrotto (non in conseguenza di assunzione) a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il tirocinio, oltre a rappresentare per il tirocinante una importantissima occasione per l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro ed a consentirgli l'acquisizione di competenze spendibili presso le imprese, rappresenta di fatto anche una forma di sostegno economico, grazie all'indennità di partecipazione obbligatoriamente prevista dalla Regolamentazione Regionale. una misura una tantum a titolo di indennità forfettaria.



Requisiti

per la presentazione delle domande
a partire dal 4 maggio 2020

L'ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti
soggettivi ed oggettivi: A. Il tirocinante che chiede il contributo deve: - essere cittadino/a

italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.); - essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; - non essere percettore di NASPI o DISCOLL; - essere titolare di un conto corrente bancario o postale. B. Il tirocinio per il quale si ha diritto al sostegno deve: - essere realizzato presso una sede di svolgimento ubicata nel territorio della Regione Lazio (in fase di presentazione della domanda è richiesta indicazione della ragione sociale e della sede dell'azienda); - essere avviato non oltre la data del 5 marzo 2020; - essere interrotto (non per assunzione) o sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e almeno fino alla data di pubblicazione del presente avviso. Il contributo non è cumulabile: - con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - con il Reddito di Cittadinanza

- ❖ **Misura 2:** contributo una tantum di € 600,00 (nel caso di almeno un impiego contrattualizzato per oltre 25 ore/mese) o di € 300,00 (nel caso di almeno un impiego contrattualizzato fino a 25 ore/mese) destinato a colf e badanti che abbiano subito una sospensione o cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19 e che abbiano almeno un contratto attivo alla data del 23 febbraio 2020.



Requisiti

Per la presentazione delle domande a partire dal 5 maggio 2020

L'ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: - essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.); - essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; - avere un regolare contratto di lavoro relativo ad

attività lavorative da svolgersi nel territorio regionale conforme al contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico attivo alla data del 23 febbraio 2020, per impegno complessivo superiore/fino a 25 ore/mese (in fase di presentazione della domanda è richiesta l'indicazione del datore di lavoro); - aver cessato o sospeso l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Coronavirus successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e tale attività risulti ancora sospesa o cessata alla data di pubblicazione del presente Avviso; non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto per anzianità e vecchiaia né di percepire altre forme di previdenza obbligatoria; - essere titolare di un conto corrente bancario o postale. Il contributo non è cumulabile: - con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - con il Reddito di Cittadinanza

- ❖ **Misura 3:** contributo una tantum di € 200,00 ai "lavoratori digitali" (cosiddetti Riders) , per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a garanzia di migliori condizioni di tutela rispetto ai rischi di contagio.

Requisiti

Per la presentazione delle domande a partire dal 6 maggio 2020

L'ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: - essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE e essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); - essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; - avere un contratto di lavoro regolare, anche con partita IVA, da cui si evinca lo svolgimento nel territorio regionale di un'attività qualificabile come lavoro digitale ai sensi della L.R. n 4/2019, attivo alla data del 23



febbraio 2020; poter dimostrare, anche in fase successiva all'erogazione del contributo una tantum e mediante appositi giustificativi di spesa, su richiesta dell'Amministrazione regionale in sede di realizzazione dei controlli, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, il cui costo sia stato sostenuto nel periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per l'intero importo del contributo erogato; - non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto per anzianità e vecchiaia né di percepire altre forme di previdenza obbligatoria; - essere titolare di un conto corrente bancario o postale. Il contributo non è cumulabile: - con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità - prima della data di presentazione della domanda

- ❖ **Misura 4:** contributo una tantum di € 600,00 per disoccupati e sospesi dal lavoro, al fine di consentire un mantenimento delle condizioni utili alla più rapida ripresa delle attività professionali o occupazionali di riferimento.



Requisiti

Per la presentazione delle domande a partire dal 7 maggio 2020

L'ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: - essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); - essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; - possedere un ISEE ordinario riferito ai redditi 2019 non superiore al tetto massimo di € 20.000,00; - essere disoccupato alla data di presentazione della domanda o, in alternativa, in caso di titolari di partita IVA o di rapporti di collaborazione per cui non è richiesto il possesso della partita IVA, esercitare attività economica non rientrante tra le attività consentite di cui all'allegato 1 del D.L. 25

marzo 2020 (nel caso di titolare di partita IVA, in fase di presentazione della domanda viene richiesto numero di partita IVA e codice ATECO); - non essere percettore di alcuna forma di ammortizzatore sociale, ad esclusione delle pensioni di invalidità; - essere titolare di un conto corrente bancario o postale. Il contributo non è cumulabile: - con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità - con il Reddito di Cittadinanza

- ❖ **Misura 5:** contributo una tantum pari ad € 250,00 a sostegno degli studenti privati dei necessari strumenti e mezzi di connettività internet per la partecipazione alle attività didattiche on line attivate dagli Atenei presenti sul territorio della Regione Lazio.



Requisiti

Per la presentazione delle domande a partire dall'8 maggio 2020

L'ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: - essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE e essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); - essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; - avere un ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non superiore a € 20.000,00; - risultare iscritto entro il 31/12/2019 per l'A.A. 2019/2020 presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della Regione Lazio. Ai fini del presente avviso, sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di LCU, LT, LM; - poter dimostrare l'acquisto, anche in fase successiva all'erogazione del contributo una tantum e mediante appositi giustificativi di spesa, su richiesta dell'Amministrazione regionale in sede di realizzazione dei controlli, l'acquisto di strumentazione di PC/notebook, tablet,

schede SIM, strumentazione per il collegamento Internet anche WI-FI, il cui costo sia stato sostenuto nel periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per l'intero importo del contributo erogato; - essere titolare di un conto corrente bancario o postale Il contributo non è cumulabile: - con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità - prima della data di presentazione della domanda



È prevista la concessione di un solo contributo riferito ad una sola Misura tra quelle oggetto dell'Avviso per singola persona fisica ad eccezione della Misura 4, per la quale è ammissibile una sola domanda per l'intero nucleo familiare.

Il contributo straordinario una tantum non è soggetto ad imposizione fiscale e non contribuisce alla formazione del reddito. Le risorse impiegate sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento "on demand" fino all'esaurimento dei fondi.

Modalità e termini

Per la presentazione delle domande e motivi di esclusione le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito generazioniemergenza.laziodisco.it dell'ente DiSCo. previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). La procedura di presentazione della domanda viene descritta nell'apposita sezione telematica predisposta dall'Ente DiSCo



/Contributo mobilità internazionale

○ Scopri tutto: <https://www.laziodisco.it/le-nostre-attivita>

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Che cos'è

Sono contributi integrativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (Erasmus/Socrates, Progetto Torno subito, ecc...). La domanda per i contributi Erasmus si presenta contestualmente a quella di borsa di studio ogni anno. La partecipazione è riservata agli studenti selezionati dalla propria università per i programmi di mobilità internazionale ciascun anno accademico.

I fondi disponibili destinati ai contributi integrativi sono così ripartiti:

- il 90% agli studenti anni successivi;
- il 10% agli studenti matricole iscritti ai corsi laurea specialistica di 2° livello.

Quando chiedere il beneficio

La domanda va presentata ogni anno. Il bando diritto allo studio di DiSCo, si apre indicativamente la prima decade di maggio e si chiude l'ultima settimana di luglio: tali date devono comunque essere sempre verificate alla luce del Bando.

A quanto ammonta l'integrazione

L'importo del contributo è pari a un **massimo** di € **510,00** su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino a un massimo di dieci mesi. E' previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio.



Quanti sono i contributi disponibili

I fondi disponibili destinati ai contributi integrativi sono così ripartiti:

- il 90% agli studenti anni successivi;
- Il 10% agli studenti matricole iscritti ai corsi laurea specialistica di 2° livello.



/Indennità congedo parenterale

- Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Home > Prestazioni e servizi > Indennità per congedo parenterale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e per iscritti alla gestione separata

Che cos'è

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

L'obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità.

Il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. La relativa indennità, pertanto, sarà riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

A chi è rivolto

lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;

- **apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti** con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;



- **disoccupate o sospese,**
- **lavoratrici agricole** a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo
- **lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari** (colf e badanti)
- **lavoratrici a domicilio**
- **lavoratrici LSU o APU**
- **lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS** e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.
- **lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche**



Decorrenza e durata

il congedo di maternità inizia **due mesi prima** la data presunta del parto. Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

- **tre mesi e**, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
- **tre mesi più i giorni non goduti**, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce).
- **l'intero periodo di interdizione prorogata** disposto dalla Direzione territoriale del lavoro

La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto, in alternativa alle consuete modalità la **facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto**, entro i cinque mesi successivi allo stesso,

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre **può sospendere** anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. Questo diritto può essere esercitato **una sola volta per ogni figlio**.

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall'attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità .



In caso di **interruzione di gravidanza** dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice - dipendente o iscritta alla Gestione Separata - può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità.

Per l'**adozione o l'affidamento nazionale di minore** il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le **adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali**, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato,

Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

- morte o grave infermità della madre.
- abbandono del figlio da parte della madre,
- affidamento esclusivo del figlio al padre

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della **rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità** al quale ha diritto.

In caso di **ricovero** del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.



Quanto spetta

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'**80% della retribuzione media globale giornaliera** calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.

L'indennità è anticipata **in busta paga** dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata **direttamente dall'INPS** con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;

- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno sciolto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.

Il diritto all'indennità si prescrive **entro un anno** e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità).



/Premio laurea

○ Scopri tutto: <https://www.laziodisco.it/le-nostre-attività>

PREMIO LAUREA

Gli studenti vincitori di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguano la laurea triennale, la laurea specialistica di 2° livello o la laurea specialistica a ciclo unico/magistrale entro la durata legale del relativo corso di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell'anno accademico di riferimento della laurea.

Per gli studenti diversamente abili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del suddetto titolo di studio entro il 1° anno fuori corso.

Quando chiedere il beneficio

La domanda di premio di laurea si presenta entro 30 giorni dal conseguimento del titolo accademico.

Gli studenti che siano già stati dichiarati "vincitori" di questo beneficio per un ciclo di studi non possono presentare nuovamente domanda.



Come chiedere il beneficio

La richiesta di premio di laurea si effettua esclusivamente attraverso la compilazione del modulo on-line accessibile dall'interno dell'area personale dello studente.

La richiesta di premio di laurea va effettuata Entro 30 giorni dal conseguimento del titolo rispettando la seguente procedura:

a) compilazione on-line del modulo di partecipazione accessibile dall'interno dell'area riservata

dello studente;

b) trasmissione della domanda con modalità on-line utilizzando il PIN.

Criteri di assegnazione

L'assegnazione del premio di laurea è subordinata alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente.

Il fondo viene ripartito secondo una graduatoria predisposta sulla base del voto di laurea.

Nel caso in cui le richieste fossero eccedenti, si procederà all'attribuzione del beneficio sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto del voto più alto di laurea, ed a parità di punteggio, del valore minore ISEE dichiarato nell'ultima domanda di borsa di studio.



/Reddito di Cittadinanza

○ Scopri tutto: <https://www.redditicittadinanza.gov.it>

Che cos'è

È una misura di contrasto alla povertà, un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza (PdC)**.

A chi è rivolto

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato **ai nuclei familiari** che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Come funziona

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**, resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del **Patto per il lavoro** presso il Centro per l'impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione simile è invece prevista la sottoscrizione del **Patto per l'inclusione sociale**. Quest'ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ovvero qualora i Centri



per l'impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

Questi patti possono prevedere l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.



Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.

La **Pensione di Cittadinanza** può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano

esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.**

REQUISITI

Cittadinanza

Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

ISEE

Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.

Patrimonio immobiliare

Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.



Patrimonio finanziario

Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.

Reddito familiare

Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in una abitazione in affitto.

Cosa fare per ottenere il reddito e trovare lavoro?

■ Presentare la domanda

Puoi presentare la domanda a partire **dal 6 marzo: online**, presso tutti gli **uffici postali** e presso i **CAF**.

Hai tempo fino al 31 marzo per richiedere il contributo che sarà erogato ad aprile.

■ Ritirare la Carta

Dopo aver presentato la domanda, l'INPS verificherà i requisiti. In seguito, ti sarà comunicato quando e in quale ufficio postale potrai ritirare la Carta del Reddito di cittadinanza.

■ Sottoscrivere i Patti

In funzione dei tuoi requisiti sarai convocato dai Centri per l'impiego per sottoscrivere un Patto per il Lavoro o dai Comuni per sottoscrivere un Patto per l'Inclusione sociale.

■ Online con SPID

Per richiedere il Reddito di cittadinanza e gestirlo direttamente online

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore per richiedere il Reddito di Cittadinanza completamente online. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

■ In ufficio postale o presso un CAF

Scarica e stampa i moduli

Se non hai SPID, per facilitare la presentazione della domanda presso un CAF, un istituto di patronato o un ufficio postale, ti consigliamo di scaricare e compilare:

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare (un modello per ciascun componente) oltre alla Domanda di Reddito di cittadinanza / Pensione di cittadinanza:



/Residenze studenti

○ Scopri tutto: <https://www.laziodisco.it/le-nostre-attivita>

RESIDENZE

Che cos'è

Per ridurre il disagio della lontananza dal luogo di residenza e agevolare la frequenza dei corsi universitari, DiSCo Lazio mette a disposizione degli studenti iscritti presso le università, gli Istituti universitari e gli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio, più di 2000 posti letto in stanze singole e doppie presso le sue 13 residenze universitarie.



Criteri di assegnazione

I posti alloggio vengono assegnati in proporzione al numero delle domande regolari presentate nell'ambito del Bando per il diritto allo studio pubblicato ogni anno (pubblicato nella sezione Bandi) garantendo un accesso equilibrato al servizio abitativo tra la componente di studenti stranieri non UE, quella degli studenti italiani e degli studenti stranieri appartenenti all'UE.

Durata del servizio

I vincitori hanno diritto alla permanenza nella stanza assegnata per **un periodo non superiore a dieci mesi**, e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

L'assegnazione delle stanze avviene, di massima, entro la prima metà del mese di ottobre di ogni anno.

Costo del servizio

Il costo del posto alloggio viene detratto dall'importo della borsa di studio.

Gli studenti "idonei" alla borsa di studio usufruiscono del servizio gratuitamente

Per tutte le residenze di Roma:

€ 160,00 mensili per la stanza singola

€ 149,00 mensili per la stanza doppia "superiore" (Residenza Valleranello);

€ 138,00 mensili per alloggio in stanza doppia

Per la residenza di Latina è fissato in:

€ 136,00 mensili per alloggio in stanza singola

€ 113,00 mensili per alloggio in stanza doppia

Per le residenze di Viterbo è fissato in:

€ 136,00 mensili per alloggio in stanza singola

€ 113,00 mensili per alloggio in stanza doppia

Per le residenze di Cassino è fissato in:

€ 136,00 mensili per alloggio in stanza singola

€ 113,00 mensili per alloggio in stanza doppia



/Servizi per Disabili

○ Scopri tutto: <https://www.laziodisco.it> > Le nostre attività > Servizi studenti disabili

Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

L'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione alla conoscenza – DiSCO prevede, inoltre, interventi di natura economica e servizi riservati a studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66%.

L'erogazione dei servizi per disabili è di competenza dei presidi territoriali

SERVIZI PER DISABILI ROMA CITTÀ METROPOLITANA

Servizi riservati agli studenti con invalidità pari o superiore al 66%



Accompagnamento dello studente in ambito universitario.

Il servizio è svolto gratuitamente da operatori/operatorici ed è rivolto a tutti gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi "La Sapienza" e gli altri Istituti Universitari assistiti dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCO).

Servizio trasporto

Il servizio trasporto, **fruibile a tariffe agevolate**, è svolto dall'Ente attraverso l'utilizzazione di mezzi per l'accompagnamento degli studenti disabili presso le facoltà, mense, biblioteche, centri di documentazione e luoghi di convegni.

Per gli studenti ospiti della residenza universitaria di Via Cesare De Lollis n. 20, il servizio

prevede anche l'accompagnamento presso centri medici e fisioterapici, presso centri sportivi nonché l'accompagnamento per attività di tempo libero.

Intervento socio-assistenziale

Il servizio fruibile a **tariffe agevolate, è attivo esclusivamente** presso la residenza universitaria di via Cesare De Lollis n° 20, dagli studenti disabili che vi risiedono. L'assistenza, che si concretizza in interventi di aiuto alla persona per la cura dall'igiene, per lo svolgimento di piccole faccende domestiche e accompagnamento al mezzo di trasporto, è fornita per l'intero arco delle 24 ore.

Ufficio

Via Cesare De Lollis, 20

Contatti

Tel.06.49701

Mail

paolo.proietti@laziodisco (responsabile dell'ufficio)

- marta.tirelli@laziodisco
- giovanbattista.carlei@laziodisco.it
- **orari ricevimento:** Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.



SERVIZI PER DISABILI PRESIDIO LAZIO MERIDIONALE

Il presidio Lazio meridionale (Cassino), attraverso l'erogazione di un contributo annuale all'Ufficio Studenti in Situazione di Disabilità, partecipa attivamente all'erogazione di specifici servizi quali l'interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni) e i Servizi alla persona.

I servizi erogati direttamente dal **Centro Universitario Disabilità e Handicap** sono

ricompresi in:

- call center telefonico e web;
- coordinamento e raccordo attività di accoglienza studenti;
- gestione pratiche amministrative in favore di studenti disabili;
- attività di tutorato specializzato;
- attività di tutorato alla pari;
- attività di counseling psicologico;
- **attività di accompagnamento**



/SIA Sostegno inclusione attiva

○ Scopri tutto: <https://www.inps.it> > Home > Prestazioni e servizi > SIA: sostegno per l'inclusione attiva

Coa'è

Il **Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)** è una misura di contrasto alla povertà introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e disciplinata dal decreto 26 maggio 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come modificato dal decreto 16 marzo del 2017 entrato in vigore il 30 aprile 2017.

Tale misura prevede l'**erogazione di un sussidio economico** alle famiglie in condizioni economiche disagiate che verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità.

Il sussidio è subordinato all'adesione a un **progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa** predisposto dai servizi sociali del comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

Si precisa che l'erogazione del sussidio potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario.

L'obiettivo della misura è quello di **aiutare le famiglie** a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, **dal 1° gennaio 2018**, il SIA non sarà più riconosciuto. Dopo il 31 ottobre 2017, pertanto, le domande di SIA non possono più essere presentate (circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172).

Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua a essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 147/2017.

I beneficiari del SIA, dal 1° dicembre 2017, possono richiedere la **trasformazione del SIA in REI**, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. La durata del REI è, quindi, corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA.

Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in REI nel corso di fruizione del beneficio, il REI può essere, comunque, richiesto senza soluzione di continuità nell'erogazione. L'intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del REI.

A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA al 1° dicembre 2017, che presentino domanda di REI e siano in possesso dei relativi requisiti, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 147/2017, l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di evitare ai medesimi soggetti soluzione di continuità nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del REI.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta alle **famiglie in condizioni economiche disagiate**, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.



Quanto spetta

Il beneficio economico viene concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, con **cadenza bimestrale**, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario, secondo la seguente ripartizione:

NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MENSILE (€)
1 membro	80
2 membri	160
3 membri	240
4 membri	320
5 o più membri	400



Ai nuclei familiari composti da un solo genitore con figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito ogni mese un ulteriore importo di 80 euro. I beneficiari vengono determinati sulla base delle risorse stanziare a livello regionale, ripartite in proporzione alla quota di popolazione che si trovi in una condizione di maggior bisogno, residente nella regione stessa.

Requisiti

Il **richiedente**, un componente del nucleo familiare, al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso di determinati requisiti, il cui **accertamento spetterà al comune interessato**.

Nello specifico è necessario essere **cittadino italiano o comunitario** ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ed essere **residente in Italia** da almeno due anni, al momento della presentazione della domanda.

Sempre a carico del comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di **autoveicoli immatricolati**, la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta o di **autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc** (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta ; sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

I **nuclei familiari beneficiari**, al momento della domanda e per l'intera durata della prestazione, devono essere in possesso di ulteriori requisiti, il cui **accertamento spetterà all'INPS**.

In particolare per la **composizione del nucleo familiare** (come definito ai fini ISEE e risultante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica) deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.

Per quanto riguarda la **condizione economica**, il nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE in corso di validità, da cui derivi un valore ISEE inferiore o uguale a **3.000 euro**. Inoltre, i componenti del nucleo familiare non devono godere di ulteriori trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni che siano superiori a **600 euro** mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Inoltre nessun componente del nucleo deve risultare titolare di:



- prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.

I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità.

Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria con componenti minorenni nonché l'incremento del Bonus bebé o assegno di natalità. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per l'accesso all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta dell'assegno.

Infine, viene effettuata una valutazione del bisogno mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Il punteggio minimo per accedere alla misura di sostegno deve essere di 25 punti.



Come fare domanda

La domanda deve essere presentata al comune di residenza da un componente del nucleo familiare tramite il modulo (pdf 552KB) disponibile **online**. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda il comune invia le richieste di ammissione al beneficio all'INPS che, nei successivi 10 giorni, svolge i controlli di propria competenza. In caso di esito positivo, il cittadino riceve da Poste Italiane SpA (gestore

del servizio) la comunicazione per il ritiro della **Carta SIA** ovvero la carta di pagamento elettronica contenente il sussidio.

SIA-COM

Tutte le variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare beneficiario, rispetto a quanto rilevato nella Dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA e intervenute durante l'erogazione della misura, devono essere comunicate all'INPS mediante il modello SIA-com (pdf 158KB) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio.



/Speciale Family Act

Il disegno di legge impegna il Governo a:

1. istituire un **assegno universale mensile** per ogni figlio a carico fino all'età adulta, senza limiti di età per i figli con disabilità, (Si tratta di un **assegno** riconosciuto a tutte le **famiglie con figli a carico**. A prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare sarà riconosciuto un **importo minimo** a titolo di assegno unico, con un'ulteriore quota variabile e per scaglioni da calcolare in base al valore dell'ISEE.)
2. rafforzare delle politiche di **sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali**;
3. riformare i **congedi parentali**, con l'estensione **a tutte le categorie professionali** e congedi di paternità obbligatori e strutturali;
4. introdurre **incentivi al lavoro femminile**, dalle detrazioni per i servizi di cura alla promozione del lavoro flessibile;
5. assicurare il **protagonismo dei giovani under 35**, promuovendo la loro **autonomia finanziaria** con un **sostegno per le spese universitarie** e per **l'affitto della prima casa**.

Nell'esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (Isee), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;



- promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
- affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di un contributo economico vincolato allo scopo;
- prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.

Le principali scadenze temporali previste per l'adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:


- **entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, un decreto legislativo istitutivo dell'assegno universale** recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per l'istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli;
- **entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento**, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali e di paternità, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria.



Attribuzione per i disegni presenti nell'opuscolo:

[Isolato Vettori di Vecteezy](https://it.vecteezy.com/vettori-gratis/isolato)

#bonus



Costruendo Futuro: coesione sociale e marginalità giovanili

cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 72 codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs n. 117/2017 - anno 2018

